

Publicato il 25/10/2017

**N. 03883/2017 REG.PROV.PRES.**  
**N. 04145/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2017, proposto da:  
M & C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Berardi e Anna D'Orta, con domicilio eletto presso in Napoli, via G. Carducci n. 61 presso lo studio dell'avv. Augusto Chiosi;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;

*nei confronti di*

Viola Gaspari, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. n. 72953 del 02 ottobre 2017, notificato il 05.10.2017, adottato dal "Funzionario Delegato Dott.ssa Teresa Piscitelli" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – AAMS. Ufficio dei Monopoli per la Campania (sede di Napoli), a mezzo del quale è stato disposto il diniego della richiesta di rinnovo del patentino n. 303206 e, per gli effetti, la

soppressione del predetto patentino; del provvedimento prot. 056227 del 05.07.2017 avente ad oggetto «contestazioni - patentino generi di monopolio n.303206 in San Giorgio a Cremano. Contestazioni ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000»; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della s.r.l. ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di abbreviazione dei termini per la trattazione dell'istanza cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo depositato in data odierna;

Rilevato che il ricorso in esame risulta depositato senza l'osservanza delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in quanto:

- la prova della notificazione a mezzo PEC, con le ricevute di avvenuta consegna contenenti anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, non è depositata in giudizio sotto forma di documento informatico, come prescritto dall'art. 14, co. 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016;

- la notificazione eseguita con modalità non telematiche non è provata con rituale asseverazione in formato e con firma digitale come prescritto dall'art. 14, co. 5, d.P.C.M. n. 40/2016;

Considerato che, in base all'art. 53 c.p.a., il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto di abbreviazione;

Ritenuto pertanto che:

- ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, vi è la prioritaria necessità di regolarizzare il deposito del ricorso in conformità alla normativa sul PAT;

- la richiesta di abbreviazione risulta peraltro tardiva rispetto all'esigenza di assicurare l'osservanza dei termini dimezzati per la prossima camera di consiglio del 31/10/2017;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di abbreviazione dei termini per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 24 ottobre 2017.

**Il Presidente**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO